

1. Al fine di dare sollecita e coerente attuazione alla Decisione di esecuzione della Commissione 17 ottobre 2012, con riferimento alle calamità naturali che hanno colpito Marche e Umbria nel 1997, Molise e Puglia nel 2002, Abruzzo nel 2009, la riduzione al 40 per cento del carico tributario e contributivo di cui all'art. 3 comma 2 del decreto legge 23 ottobre 2008, n. 162, convertito in legge 22 dicembre 2008, n. 201 e all'art. 33 comma 28 della legge 12 novembre 2011, n. 183 trova applicazione alle imprese che hanno subito danni diretti in conseguenza di tali calamità e nei limiti degli stessi, tenuto conto anche degli aiuti previsti attraverso altre misure.
2. Per stabilire i danni e dimostrare un nesso di causalità diretto con le predette calamità, i beneficiari devono presentare, entro il 30 gennaio 2013, agli uffici territorialmente competenti di Agenzia delle Entrate, Inps ed Inail, dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 corredata dalla perizia redatta da un professionista autorizzato che attesti:
 - a) la tipologia dei danni subiti dal beneficiario e la loro quantificazione;
 - b) gli eventuali aiuti ricevuti da altre fonti per il risarcimento degli stessi danni;
 - c) l'ammontare complessivo della misura di aiuto che si percepirebbe applicando per intero le disposizioni di legge di cui al comma 1 e la congruità fra il danno subito e la misura dell'aiuto.
3. La riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma, per essere compatibile con l'art. 107, paragrafo 2, lettera b), del TFUE, non può tradursi in un aiuto il cui ammontare non sia proporzionale all'importo dei danni e che ne comporti una sovracompensazione.
4. L'Agenzia delle Entrate, l'Inps e l'Inail, mediante apposita convenzione, da stipularsi entro il 15 gennaio 2013, definiscono le modalità tecniche per effettuare il monitoraggio ed il controllo dei dati acquisiti ai sensi del secondo comma.
5. Per effetto della Decisione della Commissione 17 ottobre 2012, fatta salva l'applicazione del Regolamento (CE) 1998/2006, la riduzione del carico tributario e contributivo di cui al primo comma è sospesa nei confronti delle imprese che:
 - a) entro il 30 gennaio 2013 non presentano la dichiarazione di cui al secondo comma o la cui dichiarazione risulta, in tutto o in parte, non veritiera ad un successivo controllo;
 - b) hanno già pagato l'intero ammontare dei tributi e contributi, e in tal caso l'eventuale domanda di rimborso non può essere accolta;
 - c) non hanno titolo al beneficio.
6. Le imprese di cui al precedente comma riprendono il pagamento dei tributi e contributi nella misura integrale, fatto salvo il beneficio della rateizzazione.
7. Per impresa si intende, secondo la giurisprudenza comunitaria, qualsiasi ente o soggetto che, esercita un'attività economica consistente nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato.